



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Determinazione del Responsabile del Servizio settore tecnico

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 13 | Oggetto: Lavori di abbattimento barriere architettoniche del municipio – Completamento delle opere di ampliamento al piano terra - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori; - Determina a contrarre .- |
| Data 24/02/2017 | <u>CIG: ZAD1D789E6</u> <u>CUP .H21E17000050004</u> . |

L'anno Duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 30/11/2016 si approvava il progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo dei lavori di abbattimento barriere architettoniche del municipio – Completamento delle opere di ampliamento al piano terra, dell'importo complessivo di €. 43000,00;

Rilevato:

- che, al fine dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio “settore tecnico”, il quale con atto n. 2/2015 del 10/06/2015 assume anche la funzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- che dal citato progetto esecutivo si rileva che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad €. 30300,00 I.V.A. esclusa [e, quindi, inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016];
- che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati mediante fondi comunali;

Ritenuto, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per l'esecuzione dei lavori stessi (la procedura di affidamento dell'appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

Considerato che per l'affidamento del contratto d'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 4 , il quale testualmente recita:

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Dato atto, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2 lett. a e b), del D.Lgs. n. 50/2016 .

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

[...]

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; [...]»;

Visto ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»;

Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario (il fine che si intende perseguire con il contratto d'appalto, l'oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (scegliendo fra la procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad un numero adeguato di imprese individuate sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici già costituiti per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti) e, infine, stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell'appalto [se secondo il "minor prezzo" (disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) essendo ammesso nell'appalto in oggetto trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 ovvero, se secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" (disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016].

Considerato, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici da consultare alla procedura negoziata,saranno minimo 5 (cinque),

individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, concorrenza e parità di trattamento degli inviti.

Dato atto che per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in precedenza indicata (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016), questa stazione appaltante ha, conseguentemente, predisposto sia lo schema della **lettera di invito a gara informale** da trasmettere alle imprese inserite nell'elenco delle ditte da invitare a gara e sia la relativa **modulistica** da utilizzare dagli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara informale e per la predisposizione delle dichiarazioni necessarie per ottenere l'ammissione alla gara stessa e della dichiarazione di offerta economica (secondo gli schemi da approvare con la presente determinazione a contrattare);

Visto:

- il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO DEL CONTRATTO | D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b | L'oggetto del contratto d'appalto è la sola esecuzione dei lavori di Abbattimento barriere architettoniche del municipio – Completamento delle opere di ampliamento al piano terra. |
| FINE DA PERSEGUIRE | D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a | Completare al piano terra della struttura comunale, al fine di creare nuovi spazi a servizio dell'amministrazione e del cittadino. |
| FORMA DEL CONTRATTO | D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b | La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, "stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio |
| CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI | D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b | Rispetto integrale dei lavori previsti e delle norme in materia di sicurezza nell'esecuzione degli stessi; |
| CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI | D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, c.2, lettera b) | La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara , i quali sono stati individuati con le modalità indicate in premessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA | D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4 | La selezione della migliore offerta verrà effettuata secondo il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori in appalto fissato in €. 30300,00 (I.V.A. esclusa) in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento ; |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Di approvare, per quanto detto in premessa, l’allegato schema della lettera di invito a gara informale per l’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante e da invitare all’esperimento della gara informale al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto, nonché la relativa ulteriore modulistica allegata alla presente determinazione;

Di dare atto che, in relazione alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, questa stazione appaltante **non è tenuta** ad effettuare il versamento, a favore di A.N.AC., del contributo sulla gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trattandosi di importo dei lavori in appalto **inferiore** ad €. 40'000,00 (soglia oltre la quale la stazione appaltante deve provvedere al versamento di tale contributo), in attuazione di quanto previsto dalla [delibera Anac n.1377 del 21 dicembre 2016](#).

Di disporre che il relativo contratto d’appalto venga stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 50/2016 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Francesco Bulla